

Figli sottoposti a vessazioni afflittive e mortificanti: è reato di maltrattamenti

L'uso sistematico della violenza, anche se sorretto da animus corrigendi, non integra abuso di mezzi di correzione ma il più grave reato di maltrattamenti (Cass. 7518/2021).

Pubblicato il 10/03/2021



L'uso sistematico della violenza non può rientrare mai nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione in quanto l'uso della violenza per fini educativi non è mai consentito.

Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 7518/2021 (testo in calce).

#### Sommario

- [Il fatto](#)
- [Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione: differenze](#)
- [La sentenza](#)

#### Il fatto

Il caso da cui scaturisce la pronuncia in esame riguarda una vicenda di maltrattamenti posti in essere da entrambi i genitori in danno delle figlie minori, rispettivamente di 12 e 3 anni: la più grande delle due aveva confidato a un'insegnante che i genitori, per

problemi economici, di salute e di dipendenza dall'alcool, costringevano lei e la sorellina ad un regime di vita avvilito e insopportabile fatto di limitazioni, privazioni e percosse. Di qui l'attivazione del servizio socioassistenziale, l'allontanamento delle minori dalla casa familiare, l'instaurazione di un procedimento penale nel quale le dichiarazioni della minore, assunte con l'incidente probatorio, trovavano riscontro in altri elementi di prova sino a portare alla condanna dei genitori.

La difesa di questi ultimi proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla capacità a testimoniare della minore, alla sua attendibilità e alla presenza di adeguati riscontri al suo dichiarato nonché in ordine alla mancata qualificazione del fatto come abuso dei mezzi di correzione ex [art. 571 c.p.](#)

**Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione: differenze**

Il reato di maltrattamenti, per ricordarne sommariamente le caratteristiche tipologiche, è una fattispecie a forma libera, perpetrabile esclusivamente all'interno di precisi rapporti tra agente e vittima (rapporto di famiglia o di convivenza, rapporto di autorità, rapporto di affidamento per ragioni di educazione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di arti o professioni) e genericamente riferibile a qualunque comportamento caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di atti di sopraffazione, delittuosi o meno, tali da offendere la personalità del soggetto passivo e causare la degenerazione del rapporto nel cui alveo sono posti in essere.

La condotta tipica, che può manifestarsi sia in forma commissiva che mediante omissioni laddove il soggetto agente ometta di tenere un determinato e doveroso comportamento, deve essere caratterizzata *ad substantiam* dal requisito dell'abitudine, cioè della continuità e ripetitività di atti vessatori, giacché il legislatore ha inteso sanzionare la lesione dell'integrità psico-fisica, del patrimonio morale, della libertà e del decoro del soggetto passivo.

Lo stesso elemento psicologico del reato, cioè il dolo richiesto ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della persona offesa.

Nell'individuazione dei confini tra la fattispecie in questione e quella di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui all'art. 571 c.p., la giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina consista nell'uso non appropriato<sup>1</sup> di metodi, strumenti e comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica<sup>2</sup>, ha escluso che l'elemento differenziale tra le due fattispecie criminose sia individuabile nel "grado d'intensità" delle condotte aggressive; ciò, sia avendo riguardo al dato letterale che non contempla, in nessuna delle due disposizioni, il termine "violenza" a fronte, invece, del richiamo a tale concetto operato in una pluralità di norme incriminatrici; sia al rilievo pratico della possibile integrazione di entrambi i reati attraverso condotte non violente ma umilianti per il destinatario. Ha in particolare precisato che qualsiasi forma di violenza, fisica e o psicologica, non costituisca mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo: pertanto, in caso di condotte violente, se sistematiche e tali da determinare un clima di abituale afflizione da parte dei relativi destinatari si configura il delitto di maltrattamenti, a prescindere dalla finalità avuta di mira dall'agente; diversamente, qualora una tale situazione non si verifichi, ciascuna condotta violenta è punita secondo le differenti norme incriminatrici eventualmente applicabili ([articoli 581, 582, 610 e 612 c.p.](#), od altre). Inoltre, poichè la fattispecie di cui all'articolo 571 c.p. può essere realizzata anche mediante una sola condotta abusiva, qualora l'impiego indebito di strumenti correttivi si ripeta e, per l'effetto, si venga a realizzare un regime di sistematica prevaricazione in danno del destinatario, si deve ritenere integrato il più grave delitto di cui all'[articolo 572](#)<sup>3</sup>.

Poste queste brevi premesse dogmatiche, veniamo al caso sottoposto al vaglio della Corte.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

Sulle censure formulate in merito alle deposizioni testimoniali ha ritenuto compiutamente argomentato il giudizio di attendibilità della minore con riguardo alla credibilità e coerenza del narrato e della ricostruzione compiuta nonché dei riscontri esterni.

Sulla qualificazione del reato, la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'uso sistematico della violenza, anche se sorretto da *animus corrigendi*, non possa rientrare mai nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione in quanto l'uso della violenza per fini educativi non è mai consentito; a ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe concludere che condotte a componente violenta, quantunque minima, rientrino tra i mezzi di correzione o di disciplina consentiti, e che, soltanto qualora sia superato il coefficiente di aggressività permesso, la condotta, a seconda della gravità del suo scostamento da quel minimo consentito, ricada nelle fattispecie di cui all'articolo 571 c.p. o all'articolo 572 c.p.; mentre non è dubitabile che, già solo sotto il profilo semantico, il concetto di "abuso" implichi di necessità che, del comportamento, in via ordinaria, sia consentito l'uso.

In applicazione di tale ovvia considerazione non si può non convenire con la conclusione adottata dalla giurisprudenza secondo cui l'elemento differenziale tra il delitto di maltrattamenti e quello di abuso dei mezzi di correzione non può essere individuato nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, le quali non essendone mai permesso un "uso" a fini correttivi od educativi, non possono mai formare oggetto di "abuso".

Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto operata nella sede di merito poiché le condotte contestate agli imputati (percosse, oneri e limitazioni imposte alle figlie minori) e accertate nel giudizio esulavano da un normale contesto correttivo e correzionale, risolvendosi piuttosto in vessazioni afflittive e mortificanti, idonee a soffocare il percorso di crescita delle stesse.

Di qui, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 7518/2021 >> SCARICA IL PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **SEZIONE SESTA PENALE**

**Sentenza 25 febbraio 2021, n. 7518**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

F.P., nato a (OMISSIS);

G.C., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;

letta la memoria di replica dell'avv. Claudio Bossi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

#### **Svolgimento del processo**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella emessa il 30 marzo 2017 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Novara, appellata dagli imputati F.P. e G.C., ha ridotto la pena inflitta a ciascun imputato a mesi 10 e giorni 20 di reclusione e concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza appellata, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di maltrattamenti in danno delle figlie R., di dodici anni, e M., di tre anni, sottoposte a percosse, limitazioni e privazioni, tradottesi in un regime di vita

avvilente e insopportabile.

I giudici hanno dato atto che il procedimento originava dalle confidenze della più grande delle sorelle ad un'insegnante, alla quale aveva rivelato di essere picchiata da due anni dai genitori, che, impegnati per lavoro e afflitti da problemi economici e di salute, la madre, di dipendenza dall'alcol, il padre, le imponevano di occuparsi della sorellina al ritorno dalla scuola, di riordinare e fare le pulizie, lasciandole poco tempo per studiare e uscire con le coetanee; picchiavano anche la sorellina, che, spaventata, era sempre più dipendente da lei. Attivato il servizio socioassistenziale, era stato disposto l'allontanamento delle minori dall'abitazione familiare e, all'esito della perizia piscodiagnostica, che aveva attestato la capacità di testimoniare della minore, ne erano state assunte le dichiarazioni nelle forme dell'incidente probatorio; ritenute l'attendibilità, riscontrata dalle relazioni degli operatori sociali, dalle dichiarazioni degli educatori, medici e di alcuni vicini, i giudici di merito hanno ritenuto acquisito un quadro probatorio completo e idoneo ad integrare il reato contestato.

2. Il difensore degli imputati chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta capacità di testimoniare della minore R.. Deduce che la perizia è stata disposta dal G.u.p., cosicché è mancato l'accertamento della capacità di testimoniare della minore nel periodo delle prime dichiarazioni; le conclusioni peritali sono contraddittorie, ma la Corte di appello le ha recepite acriticamente, al pari del G.u.p., pur dando atto della tendenza della minore ad enfatizzare i propri racconti, riconosciuta dal perito;

2.2 violazione di legge in relazione alla ritenuta attendibilità della minore.

La Corte di appello avrebbe ignorato le censure difensive, tese ad evidenziare i numerosi contrasti intrinseci tra quanto dichiarato nella fase iniziale del procedimento e quanto dichiarato dinanzi al G.i.p. nonché tra quanto dichiarato nella fase iniziale delle indagini, al G.i.p. e agli operatori sociali;

2.3 violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per travisamento delle prove.

La Corte di appello, da un lato, rileva la tendenza della minore ad enfatizzare i contenuti dei propri racconti, dall'altro, la giustifica e reputa attendibile la testimonianza, in quanto la minore avrebbe riferito fatti scarsamente incisivi. Si obietta che la minore non specifica in cosa consistano i maltrattamenti; non si considera l'incompatibilità della circostanza, riferita in incidente probatorio, di essere costretta in casa tutte le mattine con la frequentazione della scuola, nè si considerano elementi favorevoli agli imputati-sberle, che diventano pacche sulla spalla per giocare-. Anche in relazione ai riscontri la Corte di appello non valuta idoneamente gli elementi offerti dalla difesa per dimostrare che l'imputato non abusava di alcolici, ignora la mancanza di riscontri relativamente alle percosse e ai lividi delle minori;

2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla testimonianza della

Orlando, erroneamente ritenuta idoneo riscontro alle dichiarazioni della minore, trascurando che la teste ha riferito circostanze apprese dalla figlia, amica di F.R.;

2.5 violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla testimonianza del Sanna, del tutto travisatà, nonostante il teste abbia riferito circostanze favorevoli agli imputati;

2.6 erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 571 c.p..

La motivazione è intrinsecamente contraddittoria, in quanto la Corte stessa riconosce l'inadeguatezza e l'incapacità degli imputati di gestire la situazione educativo - familiare, ma ne ha affermato la responsabilità per il reato di maltrattamenti, nonostante manchi prova idonea di condotte integranti l'uso di violenza fisica e morale.

3. Con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale il difensore dei ricorrenti ribadisce la fondatezza degli argomenti e dei motivi di ricorso, insistendo sul travisamento delle prove e concludendo per l'accoglimento dei ricorsi.

#### Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

Pur deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, in realtà, i ricorrenti ripropongono le censure già dedotte in appello sulla inattendibilità della minore, sulle incongruenze dichiarative rilevate tra quanto riferito nella fase iniziale e quanto dichiarato in sede di incidente probatorio, sulla inverosimiglianza del narrato, sulla mancanza di riscontri e sull'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.

Censure queste, già disattese in sentenza con motivazione congrua e non manifestamente illogica, di cui la difesa denuncia, invece, la contraddittorietà e, attraverso il dedotto travisamento delle prove, ne veicola una lettura alternativa, diretta a contrapporre a quella accolta in sentenza una ricostruzione dei fatti, ritenuta più corrispondente alla prospettazione difensiva. In tal modo i ricorrenti richiedono, sul presupposto di una valutazione alternativa delle prove, una verifica non consentita in questa sede a fronte della lineare ricostruzione della vicenda, delle descritte modalità di emersione della stessa e degli elementi, documentali e dichiarativi, acquisiti a sostegno del racconto della minore F.R., all'epoca dodicenne.

2. Manifestamente infondati nonché aspecifici sono i primi tre motivi, relativi alla capacità a testimoniare e all'attendibilità della minore, contestata in ragione della tendenza ad enfatizzare il contenuto dei racconti, riconosciuta dal perito.

Non solo la lettura della valutazione peritale è parziale, avendo il perito precisato che si trattava di un atteggiamento reattivo della minore per colpire e sollecitare l'interlocutore a prestare attenzione alle sue dichiarazioni e che ella aveva rielaborato i fatti e maturato un senso di colpa per il distacco dai genitori derivato dalle sue dichiarazioni, come precisato in sentenza, ma, soprattutto, il tentativo di



screditare la minore cede a fronte della ritenuta credibilità del narrato anche alla luce dei riscontri acquisiti, come ritenuto dai giudici di merito (p. 6 sentenza impugnata).

Viene, infatti, dato atto della costanza del racconto, della corrispondenza tra le prime dichiarazioni rese all'insegnante e quelle rese in sede di incidente probatorio, della irrilevanza delle minime discrasie segnalate dalla difesa, vertenti su circostanze non decisive; si evidenzia, inoltre, che mai la minore aveva narrato di maltrattamenti particolarmente incisivi e ciò solo al fine di sottolineare, a differenza dell'incongruenza logica censurata dalla difesa, la attendibilità della minore, che non aveva mai esagerato gratuitamente nel racconto delle percosse (sberle, colpi di bastone o con il manico della scopa) e dei maltrattamenti subiti, anzi, persino dimostrando di riconoscere la difficoltà dei genitori, a causa delle loro condizioni personali, di rendersi conto delle eccessive responsabilità di cui la caricavano in rapporto alla sua età.

I giudici di merito hanno già disatteso l'obiezione, reiterata nei ricorsi, relativa alla generica ed inverosimile descrizione delle condotte maltrattanti, chiarendo il senso della quotidianità degli obblighi imposti alla minore (all'evidenza non per l'intera giornata), la quale aveva spiegato e ricondotto alle condizioni personali dei genitori le reazioni violente dirette a punire ogni suo tentativo di opposizione (p. 7).

Analogamente hanno dato conto delle fonti dichiarative, che confermano le dichiarazioni della minore sull'abuso di alcolici da parte del padre, e dei dati documentali che ne riscontrano il narrato (relazione degli operatori circa la riscontrata presenza delle minori in casa, da sole, in più occasioni o circa i segni di lesioni -lividi in via di assorbimento - rilevati sul corpo della sorella più piccola e le spiegazioni rese dalla bambina ("è stata la mamma che mi dà pugni qui, qui e qui", p.4).

3. Anche i motivi relativi alle dichiarazioni testimoniali del S. e della O. sono generici e manifestamente infondati, non risultando alcun travisamento delle dichiarazioni, puntualmente riportate in sentenza (p.4-5) e correttamente apprezzate.

Quanto al primo testimone, il difensore sembra dolersi del rilievo attribuito alla circostanza oggettiva riferita dal teste (i numerosi vuoti di bottiglie di birra di cui si disfaceva il ricorrente) piuttosto che alle circostanze favorevoli riferite, trascurando che il S. aveva ammesso di non essere particolarmente legato al nucleo familiare in esame e di aver appreso dell'allontanamento delle bambine da voci di paese (p.4). Quanto alla seconda il difensore rileva che la teste riferisce solo circostanze apprese dalla figlia, amica di F.R. e testimone diretta dei modi violenti del padre, dei lividi sulla schiena e dei segni di percosse presenti sul corpo dell'amica e della sorellina (p.5), ma trascura che la teste ha riferito anche fatti o episodi ai quali ha assistito, che collimano con il racconto della minore.

Può, pertanto, ritenersi che la Corte di appello ha compiutamente argomentato con motivazione logica e adeguata il giudizio di attendibilità del racconto della minore, evidenziando la credibilità e la coerenza del narrato e della ricostruzione compiuta nonchè valorizzando i riscontri esterni.

4. Anche alla richiesta di riqualificazione del reato nella ipotesi meno grave di cui

all'art. 571 c.p. la Corte di appello ha fornito corretta risposta, facendo esatta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P., Rv. 278744-01; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C., Rv. 253463). E' stato anzi, precisato che l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.

Alla luce dell'accertato metodo abitualmente violento con cui gli imputati si rapportavano alle figlie correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che le condotte esulavano da un normale contesto educativo e correzionale, risolvendosi le percosse, gli oneri e le limitazioni imposte in vessazioni afflittive e mortificanti, che in nulla agevolavano il percorso di crescita, anzi, lo soffocavano e avvilitavano.

Per le ragioni esposte va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata in Euro tremila ciascuno.

**P.Q.M.**

**Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.**

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021